



COMUNE DI VITTUONE
(Provincia di Milano)

**REGOLAMENTO SERVIZI RACCOLTA E
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
URBANI E ASSIMILATI E SERVIZI CONNESSI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 70 del 07.11.2000

CAPITOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- ART. 1 - OBIETTIVI DELLA GESTIONE RIFIUTI
- ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI
- ART. 3 - PRINCIPI GENERALI
- ART. 4 - DEFINIZIONI
- ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 6 - ESCUSIONI
- ART. 7 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI
- ART. 8 - ATTIVITA DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

CAPITOLO 2
FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI

- ART. 9 - FORME DI GESTIONE
- ART. 10 - DIVIETI E OBBLIGHI
- ART. 11 - VIGILANZA SUL SERVIZIO
- ART. 12 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
- ART. 13 - DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE
- ART. 14 - TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

CAPITOLO 3
SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- ART. 15 - CRITERI GENERALI
- ART. 16 - REQUISITI PER L'ATTUAZIONE
- ART. 17 - SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
- ART. 18 - LOCALIZZAZIONE ECOPUNTI E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA
- ART. 19 - ECOCENTRO
- ART. 20 - TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO
- ART. 21 - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI
 - 1) Frazione "resto" residuo secco indifferenziato, servizio di ritiro domiciliare
 - 2) Frazione "pannolini", servizio congiunto al servizio per la frazione "resto", servizio di ritiro domiciliare
 - 3) Frazione "umido" residuo organico alimentare, servizio di ritiro domiciliare
 - 4) Frazione "carta e cartone", servizio di ritiro domiciliare
 - 5) Frazione "carta e cartone", servizio di ritiro presso l'Ecocentro
 - 6) Frazione "contenitori in plastica per liquidi", servizio di ritiro domiciliare
 - 7) Frazione "vetro e lattine di alluminio" con servizio di ritiro domiciliare
 - 8) Frazione "vetro e lattine di alluminio" con servizio di ritiro misto ecopunti e domiciliare per utenze quali bar, ristoranti, trattorie, ecc.
 - 9) Frazione "vetro e lattine di alluminio" con servizio di ritiro presso l'Ecocentro
 - 10) Frazione "ingombranti" con servizio di ritiro domiciliare
 - 11) Frazione "ingombranti" con servizio di ritiro presso l'Ecocentro
 - 12) Frazione "compostabile verde" con servizio di ritiro domiciliare

- 13) Frazione "compostabile verde" con servizio di ritiro presso l'Ecocentro
- 14) Frazione "pile" con servizio di ritiro ecopunti
- 15) Frazione "farmaci scaduti e/o inutilizzati" con servizio di ritiro ecopunti
- 16) Frazione "legno" con servizio di ritiro presso l'Ecocentro
- 17) Frazione "materiali inerti di risulta da lavori di piccola manutenzione edilizia domestica ordinaria eseguiti in economia" con servizio di ritiro presso l'Ecocentro
- 18) Frazione "materiali ferrosi" con servizio di ritiro presso l'Ecocentro
- 19) Frazione "polistirolo" con servizio di ritiro presso l'Ecocentro
- 20) Frazione "stracci e altri scarti tessili" con servizio di ritiro presso l'Ecocentro
- 21) Frazione "oli e grassi vegetali" con servizio di ritiro presso l'Ecocentro
- 22) Frazione "oli minerali esausti" con servizio di ritiro presso l'Ecocentro
- 23) Frazione "rifiuti urbani pericolosi" con servizio di ritiro presso l'Ecocentro
- 24) Frazione "rifiuti urbani pericolosi" con servizio di ritiro con Ecomobile

ART. 22 - PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 23 - PULIZIA DELLE AREE MERCATO, SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI IN GENERE

ART. 24 - PULIZIA AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, ECC.

ART. 25 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

ART. 26 - SPURGO DEI POZZETTI STRADALI

ART. 27 - ESTIRPAZIONE DELLE ERBE

ART. 28 - PULIZIA FONTANELLE

ART. 29 - RIMOZIONE DI DISCARICHE ABUSIVE

ART. 30 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI

ART. 31 - OBBLIGO DI TENERE PULITI I TERRENI NON OCCUPATI DA FABBRICATI

ART. 32 - SGOMBERO DELLA NEVE - OBBLIGHI DEI FRONTISTI

ART. 33 - DISPOSIZIONI PER PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI

ART. 34 - DISPOSIZIONI PER ESECUTORI DI INTERVENTI EDILIZI

ART. 35 - ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

ART. 36 - EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

CAPITOLO 4

RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E PERICOLOSI

ART. 37 - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E PERICOLOSI

ART. 38 - RIFIUTI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA E SIMILI

CAPITOLO 5

SANZIONI, RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI

ART. 39 - SANZIONI

ART. 40 - TARIFFA RIFIUTI

ART. 41 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE

ART. 42 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE

CAPITOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 - OBIETTIVI DELLA GESTIONE RIFIUTI

Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un obiettivo limite allo sviluppo e che una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti si impone in maniera sempre più drastica, si individuano come obiettivi primari del Comune:

- a) assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico-sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;
- b) informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere alla gestione di sistemi di smaltimento adeguati alla normativa vigente;
- c) considerare pertanto i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico-ambientale, o per frazioni di rifiuti indifferenziati non riutilizzabili da smaltirsi in discarica controllata o impianto di termo-utilizzazione, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli strumenti programmatori adottati.

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22, rimanda, oltre che alle disposizioni di legge citate dallo stesso Decreto Legislativo che regola la materia, ai successivi Decreti Ministeriali di attuazione.

Il Regolamento si informa inoltre alle disposizioni della L.R. del 1 luglio 1993 ed al regolamento tipo regionale del 11 aprile 1994.

ART. 3 - PRINCIPI GENERALI

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di spazzamento, di cernita, di trasporto, di trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo), nonché il deposito temporaneo, lo stoccaggio e la discarica sul suolo e nel suolo, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

I soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nella gestione dei rifiuti, sono tenuti all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- a) i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- b) deve essere evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora;
- d) devono essere evitati inconvenienti da rumori e odori;
- e) deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- f) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- g) devono essere promossi ed adottati, fatta salva l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza di gestione di lungo periodo, tutti i sistemi che l'innovazione scientifica e tecnologica offre per riciclare e riutilizzare i rifiuti o per recuperare da essi materiali ed energia o, comunque, per ridurre il loro impatto quali-quantitativo sull'ambiente.

h

Fatte salve le premesse di cui sopra e, ove il caso, in ragione di queste, il Comune promuoverà, mediante accordi e contratti di programma con altri soggetti pubblici e/o privati qualificati, la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche attraverso il coinvolgimento del cittadino-utente, cui sarà richiesto di uniformarsi alle indicazioni di servizio impartite e di collaborare comunque per il migliore e rapido raggiungimento degli obiettivi indicati.

ART. 4 - DEFINIZIONI

In conformità al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 e successive modificazioni, ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) rifiuti: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/97 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) detentore: il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- e) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- f) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- g) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima;
- h) trasporto: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo;
- i) smaltimento: tutte le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97;
- j) recupero: tutte le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97;
- k) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del Decreto Legislativo 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97;
- m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti, con le limitazioni imposte dall'art.6 comma m) del D.Lgs. 22/97;
- n) ecocentro: area attrezzata destinata al deposito temporaneo di rifiuti urbani oggetto di conferimento differenziato da parte dei cittadini utenti;
- o) ecopunti: aree individuate sul territorio comunale dove sono presenti appositi contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti;
- p) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto della stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- q) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti sono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'articolo 21 comma 2 lettera g) del D. Lgs. 22/97;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti urbani pericolosi di provenienza esclusivamente domestica:

- a) batterie e pile;
- b) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- c) lampade a scarica o tubi catodici;
- d) siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico;
- e) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- f) componenti elettronici;
- g) vernici inchiostri adesivi;
- h) solventi;
- i) prodotti fotochimici;
- j) pesticidi;
- k) altri rifiuti di origine esclusivamente domestica precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G,H ed I del D.Lgs. e D.Lgs. 389/97

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G,H ed I del D.Lgs. e D.Lgs. 389/97

ART. 6 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) i rifiuti radioattivi;
- c) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- d) le carogne, i liquami ed i rifiuti agricoli quali le materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) i materiali esplosivi in disuso;
- g) i rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e materiali da cava.

ART. 7 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Ai sensi dell'articolo 21 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 22/97, il presente Regolamento disciplina i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

I rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico di raccolta e smaltimento con conseguente applicazione della relativa tariffa rifiuti quando:

- a) la tipologia dei rifiuti speciali sia uguale alla tipologia di rifiuti urbani raccolti dal servizio pubblico;
- b) la raccolta e il trasporto dei rifiuti speciali non richieda l'utilizzo di particolari attrezzature e automezzi, diversi da quelli utilizzati per il servizio pubblico;
- c) i rifiuti speciali siano legittimamente smaltibili e/o riciclabili nei medesimi impianti utilizzati per i rifiuti urbani;
- d) il quantitativo di rifiuti speciali conferito al servizio pubblico non ecceda oltre i limiti di peso e/o di volume, stabiliti nella Tabella A allegata al presente Regolamento, per ogni tipologia di rifiuto oggetto dei servizi di raccolta.

Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali pericolosi.

ART. 8 - ATTIVITA DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

A titolo generale i produttori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani sono da smaltire a cure e spese del produttore o detentore;
- b) i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti speciali pericolosi, per tutte le fasi di smaltimento sono pertanto tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle disposizioni regionali e provinciali;
- c) i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e non pericolosi, possono conferire questi rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, quando sia stata stipulata un'apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 22/97.

CAPITOLO 2

FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI

ART. 9 - FORME DI GESTIONE

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, oggetto del presente Regolamento è esplicitata dal Comune in regime di privativa nelle forme consentite dalla legge 8 giugno 1990, n.142. → OGGI TU ÈL D. LGS 18-08-2000 N. 267 (ARTT. 112 ESSEGG)

ART. 10 - DIVIETI E OBBLIGHI

E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale (nonché nei pubblici mercati coperti e scoperti) qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido o liquido e in genere qualsiasi materiale di rifiuto o di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, i corsi d'acqua, gli argini, gli alvei, le sponde, i sifoni, ecc. di canali e fossi. ^{TALI RIFIUTI}

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché suscitano motivi igienico-sanitari ed ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti conferiti sul territorio pubblico per il servizio di raccolta, ovvero conferiti presso l'Ecocentro, salvo che da parte del personale autorizzato e comunque compatibilmente con le normative in materia.

E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori collocati sul territorio dall'Amministrazione comunale per la raccolta dei rifiuti. In particolare è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono a fianco degli stessi.

Specifiche ordinanze determinano comunque tassativamente le modalità di conferimento e di raccolta di ogni tipologia di materiale, tenuto anche conto dei quantitativi prodotti e della provenienza (domestica, da insediamento commerciale o produttivo, ecc.) delle stesse.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti al servizio.

E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di ceneri non completamente spente tali da danneggiare il contenitore e costituire comunque fonte di potenziale pericolo.

E' vietato altresì inserire nei contenitori non specifici rifiuti di vetro o altri materiali con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di ditte convenzionate con l'Amministrazione comunale, dalla sede in cui sono stati collocati.

ART. 11 - VIGILANZA SUL SERVIZIO

La vigilanza su tutti i servizi relativi alla gestione dei rifiuti, e in generale, alle attività di igiene urbana sull'intero territorio comunale, è affidata al competente Ufficio comunale o ad altro Ufficio indicato dall'Amministrazione comunale.

L'attività, in ogni caso, deve essere volta all'organizzazione ed al coordinamento degli interventi preventivi, ispettivi, di controllo, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sulle attrezzature e sui mezzi in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

La Vigilanza Urbana è incaricata, per quanto di sua competenza e anche su segnalazione dell'Ufficio addetto al controllo, di far rispettare il presente Regolamento e di applicare le sanzioni previste dallo stesso a carico dei trasgressori.

ART. 12 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, informandone entro tre giorni dall'emissione dell'ordinanza, il Ministro dell'ambiente, il Ministro della sanità, il Presidente della Regione e della Provincia, le ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

ART. 13 -DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE

E' fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:

- a) di tutti i mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- b) di tutte le attrezzature, compresi gli eventuali contenitori dei rifiuti;
- c) dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature.

ART. 14 - TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Per quanto attiene la tutela sanitaria di tutto il personale addetto al servizio sia di spazzatura delle vie e piazze che di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché a qualsiasi altra mansione che comporti contatto anche indiretto con gli stessi o con i mezzi e le attrezzature utilizzati per i servizi di cui sopra, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo di (o, in caso di servizio gestito attraverso Azienda Speciale, appalto in concessione o altre modalità indirette) ~~ha l'obbligo di~~ verificare che chi gestisce direttamente i servizi ottemperi ai medesimi obblighi

- a) sottoporre il personale stesso almeno una volta all'anno ai controlli sanitari che la particolare natura del servizio suggerisce e che l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio riterrà necessari;
- b) dotare il personale degli indumenti di lavoro prescritti;
- c) rispettare tutte le prescrizioni, contenute nel CCNL di categoria, per il personale addetto a questi servizi.

**CAPITOLO 3
SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

ART. 15 - CRITERI GENERALI

Il sistema complessivo della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, deve per quanto più possibile tendere a strutturarsi come un insieme di servizi di raccolta, organizzati anche secondo modalità differenti tra loro, delle varie frazioni di materiali presenti nei rifiuti (ovvero delle varie tipologie di residui), differenziate all'origine da parte del singolo

produttore di rifiuti stessi, da avviarsi, a seconda della loro natura e delle loro caratteristiche, al riutilizzo, al riciclaggio, al compostaggio o allo smaltimento, effettuato in condizioni di sicurezza.

L'organizzazione dei servizi secondo i criteri di cui al precedente comma è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei residui fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimenti finale.

ART. 16 - REQUISITI PER L'ATTUAZIONE

L'organizzazione dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) dei sistemi di recupero;
- e) dei sistemi di smaltimento finale;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

ART. 17 - SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

I sistemi di raccolta per le diverse frazioni di rifiuti urbani ed assimilati, attuati a seguito delle valutazioni indicate all'articolo 16 del presente Regolamento, sono suddivisi in funzione delle modalità di conferimento in:

- a) servizi di raccolta domiciliare: gli utenti devono conferire i rifiuti in appositi sacchi o contenitori, dalle ore 22.00 del giorno antecedente alla raccolta ed entro le ore 6.00 del giorno di raccolta, a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili, le frequenze di raccolta devono garantire il corretto conferimento da parte degli utenti senza procurare problemi igienico sanitari compatibilmente con il contenimento dei costi per il servizio;
- b) servizi di raccolta presso l'Ecocentro: gli utenti devono conferire i rifiuti in modo differenziato negli appositi containers posizionati all'Ecocentro negli orari di apertura indicati nello specifico Regolamento dell'Ecocentro;
- c) servizi di raccolta presso gli Ecopunti: gli utenti devono conferire i rifiuti in modo differenziato negli appositi contenitori previsti in aree individuate sul territorio comunale, è vietato l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuti all'esterno dei contenitori previsti;
- d) servizi di raccolta con Ecomobile: gli utenti devono conferire i rifiuti urbani pericolosi in modo differenziato ad un apposito automezzo abilitato per la raccolta di questi rifiuti che stazionerà periodicamente in aree individuate dall'Amministrazione comunale.

ART. 18 - LOCALIZZAZIONE ECOPUNTI E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA

La localizzazione delle aree destinate al posizionamento dei contenitori per le raccolte differenziate, Ecopunti, sono disposti dall'Amministrazione comunale su indicazione dell'Ufficio competente.

La localizzazione dei siti di cui al comma precedente tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso e utilizzo sia da parte dell'utenza, che da parte degli operatori e degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento dei servizi.

E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto alle operazioni di svuotamento, sentito il competente Ufficio comunale.

Tutti i contenitori utilizzati per le raccolte devono essere autorizzati dall'Ufficio competente indicato dall'Amministrazione comunale, devono avere caratteristiche compatibili con le normali attrezzature utilizzate per la raccolta e devono, nel caso in cui ingombrino anche temporaneamente la sede stradale, essere provvisti di segnaletica rifrangente come indicato dal Ministero dei LLPP.

I contenitori per la raccolta domiciliare non possono essere esposti sulla pubblica via in giorni ed orari diversi da quelli indicati per il ritiro.

I fabbricati devono disporre di un deposito o area preferibilmente coperta e pavimentata atta ad ospitare i sacchi o i cassonetti contenenti i rifiuti nei giorni che precedono la raccolta.

ART. 19 - ECOCENTRO

L'Ecocentro è un'area realizzata e autorizzata secondo le modalità previste dalla L.r. 1 luglio 1993 n.21, destinata ad ammassare, stoccare, cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

L'Amministrazione comunale definisce con apposito Regolamento le attività e le modalità di gestione, fermo restando che deve essere agevolata nel massimo grado possibile l'accessibilità per gli utenti prevedendo adeguati orari di apertura.

ART. 20 - TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO

Per ogni frazione di rifiuti urbani e assimilati raccolta, sia essa destinata al riuso, al recupero, al riciclaggio, al compostaggio, a particolare forme di smaltimento o allo smaltimento in discarica controllata o in impianti di termoutilizzazione, deve essere individuato un appropriato specifico soggetto destinatario, debitamente autorizzato a ricevere il materiale e a svolgere le operazioni connesse allo stesso.

In particolare i rifiuti che, per loro natura o per scelta dell'Amministrazione, non sono sottoposti a raccolta differenziata finalizzata alla valorizzazione degli stessi ma sono destinati al semplice smaltimento, una volta raccolti devono essere trasportati esclusivamente al luogo di smaltimento finale indicato dall'Amministrazione comunale autorizzato dagli Enti superiori competenti.

E' assolutamente vietato lo scarico dei rifiuti raccolti in posti diversi da quello stabilito.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie di cui all'apposito articolo del presente Regolamento.

I veicoli autorizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.).

ART. 21 - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI

I rifiuti urbani e assimilati devono essere conferiti al servizio di raccolta in modo differenziato per tipologia di materiale, le modalità di raccolta di seguito elencate, sono attivate in relazione alle disponibilità tecniche ed economiche dell'Amministrazione comunale.

2) Frazione "resto" residuo secco indifferenziato, servizio di ritiro domiciliare

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utenza, solo ed esclusivamente in sacchi a perdere di polietilene trasparenti o semitrasparenti da 110 lt. chiusi con apposito legaccio con cartellino sul quale è riportato un codice a barre identificativo dell'utente. In caso condomini superiori alle quattro unità abitative o attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio, i rifiuti potranno essere conferiti mediante l'utilizzo di cassonetti dal volume variabile fino ad un massimo di 1.100 lt.. Nel caso di conferimento in cassonetto, lo stesso dovrà essere provvisto di apposito legaccio con cartellino riportante il codice a barre identificativo dell'utenza.

3) Frazione "pannolini", servizio congiunto al servizio per la frazione "resto", servizio di ritiro domiciliare

Gli utenti che richiederanno questo servizio all'Ufficio competente indicato dall'Amministrazione comunale, avranno a disposizione dei sacchetti da 30 lt. circa di colore azzurro, dove immettere solo ed esclusivamente pannolini, questi sacchetti non avranno il cartellino con codice a barre, ma dovranno essere ritirati dagli addetti alla raccolta contestualmente al ritiro della frazione "resto".

4) Frazione "umido" residuo organico alimentare, servizio di ritiro domiciliare

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente, solo ed esclusivamente in contenitori da 30-60-120-240-660 lt. autorizzati dall'Ufficio competente indicato dall'Amministrazione comunale. Il rifiuto dovrà essere conferito all'interno del contenitore in modo sciolto o in sacchi di materiale biodegradabile (mater-bi o carta), il contenitore non deve contenere altre tipologie di rifiuti.

5) Frazione "carta e cartone", servizio di ritiro domiciliare

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente, che deve posizionare la carta ed i cartoni impilati e legati con dello spago o immessa in contenitori di cartone (scatole, borse di carta, scatoloni ecc.) il giorno di raccolta, a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili. In caso condomini superiori alle quattro unità abitative o attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio, i rifiuti potranno essere conferiti mediante l'utilizzo di cassonetti in dal volume variabile fino ad un massimo di 1.100 lt..

6) Frazione "carta e cartone", servizio di ritiro presso l'Ecocentro

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente presso l'Ecocentro, dove sono collocati appositi containers dove immettere la carta ed i cartoni in forma sciolta o in contenitori di cartone (scatole, borse di carta, scatoloni ecc.)

7) Frazione "contenitori in plastica per liquidi", servizio di ritiro domiciliare

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utenza in sacchi a perdere trasparenti di colore giallino, che devono essere posizionati il giorno di raccolta, a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili. In caso condomini superiori alle quattro unità abitative o attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio, i rifiuti potranno essere conferiti mediante l'utilizzo di cassonetti dal volume variabile fino ad un massimo di 1.100 lt

8) Frazione "vetro e lattine di alluminio" con servizio di ritiro domiciliare

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente, solo ed esclusivamente in contenitori da 30-60-120-240 lt. autorizzati dall'Ufficio competente indicato dall'Amministrazione comunale. Il rifiuto deve essere conferito all'interno del contenitore in modo sciolto e non devono essere presenti altre tipologie di rifiuti.

9) Frazione "vetro e lattine di alluminio" con servizio di ritiro misto ecopunti e domiciliare per utenze quali bar, ristoranti, trattorie, ecc.

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dagli utenti in contenitori da 2 mc. circa (campane) posizionati sul territorio (ecopunti), questi contenitori devono essere in numero sufficiente a garantire il corretto conferimento da parte degli utenti. Per utenze commerciali quali bar ristoranti trattorie ecc. che ne facciano richiesta, il rifiuto deve essere conferito in contenitori da 240 lt., autorizzati dall'Ufficio competente indicato dall'Amministrazione comunale. I rifiuti devono essere conferiti all'interno del contenitore in modo sciolto e non devono essere presenti altre tipologie di rifiuti.

10) Frazione "vetro e lattine di alluminio" con servizio di ritiro presso l'Ecocentro

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente presso l'Ecocentro, dove sono collocati appositi containers dove immettere il materiale in forma sciolta.

11) Frazione "ingombranti" con servizio di ritiro domiciliare

Gli utenti che richiederanno questo servizio all'Ufficio competente indicato dall'Amministrazione comunale, devono conferire i rifiuti ingombranti il giorno di raccolta, a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili.

12) Frazione "ingombranti" con servizio di ritiro presso l'Ecocentro

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente presso l'Ecocentro, dove sono collocati appositi containers dove immettere il materiale in forma sciolta.

13) Frazione "compostabile verde" con servizio di ritiro domiciliare

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente, che deve posizionare questi rifiuti provenienti dalla manutenzione dei giardini in sacchi a perdere di polietilene o in caso di ramaglie impilati e legati con dello spago, il giorno di raccolta, a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili.

14) Frazione "compostabile verde" con servizio di ritiro presso l'Ecocentro

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente presso l'Ecocentro, dove sono collocati appositi containers dove immettere il materiale in forma sciolta.

15) Frazione "pile" con servizio di ritiro ecopunti

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dagli utenti in contenitori da 50 lt. circa posizionati sul territorio, questi contenitori devono essere in numero sufficiente a garantire il corretto conferimento da parte degli utenti.

16) Frazione "farmaci scaduti e/o inutilizzati" con servizio di ritiro ecopunti

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dagli utenti in contenitori da 80 lt. circa posizionati sul territorio, questi contenitori devono essere in numero sufficiente a garantire il corretto conferimento da parte degli utenti.

17) Frazione "legno" con servizio di ritiro presso l'Ecocentro

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente presso l'Ecocentro, dove sono collocati appositi containers dove immettere il materiale in forma sciolta.

18)Frazione "materiali inerti di risulta da lavori di piccola manutenzione edilizia domestica ordinaria eseguiti in economia" con servizio di ritiro presso l'Ecocentro

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente presso l'Ecocentro, dove sono collocati appositi containers dove immettere il materiale in forma sciolta.

19)Frazione "materiali ferrosi" con servizio di ritiro presso l'Ecocentro

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente presso l'Ecocentro, dove sono collocati appositi containers dove immettere il materiale in forma sciolta.

20)Frazione "polistirolo" con servizio di ritiro presso l'Ecocentro

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente presso l'Ecocentro, dove sono collocati appositi contenitori dove immettere il materiale in forma sciolta.

21)Frazione "stracci e altri scarti tessili" con servizio di ritiro presso l'Ecocentro

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente presso l'Ecocentro, dove sono collocati appositi containers dove immettere il materiale in forma sciolta.

22)Frazione "oli e grassi vegetali" con servizio di ritiro presso l'Ecocentro

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente presso l'Ecocentro, dove sono collocate apposite cisterne dove immettere il materiale in forma sciolta.

23)Frazione "oli minerali esausti" con servizio di ritiro presso l'Ecocentro

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente presso l'Ecocentro, dove sono collocate apposite cisterne dove immettere il materiale in forma sciolta.

24)Frazione "rifiuti urbani pericolosi" con servizio di ritiro presso l'Ecocentro

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente presso l'Ecocentro, dove sono collocati appositi containers dove immettere il materiale in forma sciolta.

25)Frazione "rifiuti urbani pericolosi" con servizio di ritiro con Ecomobile

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente ad un apposito automezzo abilitato per la raccolta di questi rifiuti, che stazionerà periodicamente in aree individuate dall'Amministrazione comunale.

ART. 22 - PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

I servizi di pulizia del suolo pubblico, spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti giacenti sul suolo pubblico, vengono effettuati direttamente dal Comune o nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n.142.

I servizi interessano l'intero territorio comunale, in particolare devono riguardare:

- a) le strade e piazze classificate fra quelle comunali;
- b) le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- c) i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché al tempo stesso adibite al transito di persone anche diverse dalla proprietà e poste al servizio di una collettività indeterminata di individui;
- e) viali e vialetti in aree adibite a verde pubblico.

La pulizia del suolo pubblico è effettuata sia con l'utilizzo di macchine operatrici spazzatrici sia manualmente, con una frequenza di interventi tale da garantire pulite e sgombre da rifiuti le aree interessate dal servizio.

Il servizio comprende lo spazzamento generale da muro a muro o recinzione a recinzione, delle aree sopra definite, compresi i marciapiedi.

Il servizio di pulizia con macchine operatrici spazzanti deve essere attuato posizionando appositi avvisi mobili o fissi indicanti l'orario e il giorno in cui si svolge il servizio. Il materiale raccolto deve essere trasportato e smaltito in impianti autorizzati.

Il servizio di pulizia manuale comprende la vuotatura dei cestini porta rifiuti posizionati sul territorio, il materiale deve essere trasportato e smaltito in impianti autorizzati.

ART. 23 - PULIZIA DELLE AREE MERCATO, SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI IN GENERE

I rifiuti urbani prodotti dai centri agglomerati o su aree scoperte, devono essere raccolti conservati, dagli utenti, fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione.

A tal fine devono essere utilizzati raccoglitori conformi alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione comunale e alle normative in materia.

I venditori ambulanti dei mercati settimanali devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata utilizzando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti, e lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:

- a) cassette di legno accatastate ordinatamente e separatamente da altri rifiuti
- b) carta e cartone puliti accatastati ordinatamente e separatamente da altri rifiuti;
- c) rifiuti organici raccolti in appositi sacchi in materiale biodegradabile;
- d) rifiuti indifferenziati o "resto" in sacchi trasparenti,
- e) altri rifiuti voluminosi (cassette di plastica, ecc...) ordinatamente accatastati, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti;
- f) rifiuti plastici, esclusivamente contenitori per liquidi, in appositi sacchi trasparenti di colore giallino.

I rifiuti raccolti in modo differenziato, devono essere trasportati e smaltiti in impianti autorizzati.

e le aree interessate devono essere spazzate e lasciate libere da ogni tipo di rifiuti.

Il servizio di spazzamento e pulizia viene comunque effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita secondo orari e modalità stabiliti dagli Uffici comunali preposti.

Il servizio di nettezza urbana è tenuto alla periodica disinfezione delle aree adibite a pubblico mercato, sentito al riguardo il parere dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

ART. 24 - PULIZIA AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, ECC.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani con conferimento differenziato delle singole frazioni.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, ecc. devono essere mantenute pulite dagli occupanti e i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 25 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

ART. 26 - SPURGO DEI POZZETTI STRADALI

L'Amministrazione comunale o la ditta appaltatrice dei servizi di nettezza urbana provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali, le caditoie e le bocche di lupae di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.

E' vietato introdurre rifiuti negli pozzetti e caditoie stradali, lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 27 - ESTIRPAZIONE DELLE ERBE

L'Amministrazione comunale o la ditta appaltatrice dei servizi di nettezza urbana provvede periodicamente all'estirpazione delle erbe naturalmente cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze, i cumuli di vegetali formati in seguito alle operazioni di cui sopra, saranno smaltiti secondo le disposizioni vigenti.

L'uso dei diserbanti, essicanti e prodotti chimici all'uopo destinati, è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

ART. 28 - PULIZIA FONTANELLE

L'Amministrazione comunale o la ditta appaltatrice del servizio di nettezza urbana provvede a mantenere puliti e a disinfettare i bacini e le vasche delle pubbliche fontanelle eventualmente presenti sul territorio comunale, avendo speciale cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via.

ART. 29 - RIMOZIONE DI DISCARICHE ABUSIVE

Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche e di uso pubblico, l'Amministrazione comunale, ove possibile, accerterà attraverso l'Ufficio comunale competente, il Comando di Polizia Municipale, Azienda Sanitaria Locale competente, le Guardie Ecologiche Volontarie, ecc. - raccogliendo anche eventuali reperti - l'identità del responsabile, il quale è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dalla legge.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientali tali da non permettere alcun indugio, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine, affinché questi provvedano alla rimozione, al trasporto ed allo smaltimento di detti rifiuti.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione comunale farà eseguire con urgenza i lavori sostituendosi ai soggetti interessati, ferma restando l'imposizione a carico di questi degli oneri sostenuti.

ART. 30 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI

E' fatto obbligo ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di ogni area e di ogni edificio fronteggiante il marciapiede di provvedere allo spazzamento dello stesso per l'intero tratto equivalente al fronte della proprietà.

ART. 31 - OBBLIGO DI TENERE PULITI I TERRENI NON OCCUPATI DA FABBRICATI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da impaludamenti ed inquinanti o vegetazione spontanea.

A tale scopo essi devono dotarsi dei necessari canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'impaludamento e l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

ART. 32 - SGOMBERO DELLA NEVE - OBBLIGHI DEI FRONTISTI

Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il servizio pubblico provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli edifici pubblici e i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di sali antigelo atossici allorché si verificassero gelate.

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.

In caso di nevicata con persistenza della neve al suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve lungo i marciapiedi, aree pubbliche o di uso pubblico per una larghezza di almeno 100 cm, e liberare l'imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il deflusso delle acque.

Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, in caso di gelate, un adeguato quantitativo di sali antigelo atossici per evitare la formazione di ghiaccio.

Ai residenti delle abitazioni situate all'ultimo piano degli edifici è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che proiettano sulla pubblica via, al fine di salvaguardare l'incolumità per i pedoni e per i veicoli circolanti negli spazi sottostanti.

ART. 33 - DISPOSIZIONI PER PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico,

compresi i giardini e i parchi, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi e i percorsi pedonali in genere.

Le carogne di animali giacenti sul suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal Servizio di Medicina Veterinaria della Azienda Sanitaria Locale di competenza, in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia.

ART. 34 - DISPOSIZIONI PER ESECUTORI DI INTERVENTI EDILIZI

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere, è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, premurandosi eventualmente di effettuare delle bagnature costanti.

Gli scarti inerti derivanti dai lavori effettuati dovranno essere smaltiti nei centri autorizzati e a fine lavori dovrà essere consegnata all'Amministrazione comunale una relazione contenente: il quantitativo, i volumi, la natura merceologica, la provenienza, i centri di smaltimento autorizzati e i giustificativi di avvenuto conferimento ai centri di smaltimento dei materiali smaltiti.

ART. 35 - ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso dell'Amministrazione comunale, che può stipulare apposite convenzioni, tenendo conto anche delle agevolazioni previste per queste tipologie di interventi dall'articolo 3 della l.r. del 1 luglio 1993, n. 21 e dall'articolo 3, comma 1, punto e), del D.L. 10 luglio 1995, n. 274.

ART. 36 - EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta, l'Amministrazione comunale, eventualmente in collaborazione con i gestori dei medesimi, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulla frazione da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini. L'Amministrazione comunale opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza e in termini più puntuali ai giovani una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.

**CAPITOLO 4
RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E PERICOLOSI**

ART. 37 - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E PERICOLOSI

I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e pericolosi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilabili.

L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni.

I produttori che smaltiscono in proprio i rifiuti speciali sono tenuti a comunicare, entro due mesi dall'inizio di ciascun anno, al Comune nel quale gli stessi rifiuti si producono: il quantitativo, il volume, la natura merceologica, la provenienza e le tecniche di smaltimento usate, riferite all'anno precedente.

L'amministrazione comunale ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

Chiunque intenda avviare una attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta all'esercizio dell'attività o di concessione edilizia per la costruzione di nuovi stabilimenti, ovvero per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali pericolosi dovranno essere rispettati da parte dei detentori tutte le prescrizioni di legge nazionali e regionali e provinciali.

Ciò premesso, il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi deve avvenire, secondo le specifiche indicazioni normative, a cure e spese dei singoli produttori di questi stessi rifiuti.

Tali operazioni non sono pertanto normate dal presente Regolamento, in quanto non rientranti fra i servizi pubblici inerenti i rifiuti urbani e assimilati.

ART. 38 - RIFIUTI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA E SIMILI

Ai rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici o privati, nei gabinetti medici o di analisi, nelle strutture sanitarie in genere si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani solo in quanto residui cartacei, imballaggi e contenitori, beni di consumo durevoli e di arredamento di uso comune, fisicamente esclusi dal circuito dei

servizi sanitari, prodotti presso i servizi in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili), fatta eccezione dei reparti infettivi e laboratori.
Per i rifiuti non provenienti da questi particolari ambiti vale invece quanto disposto dall'articolo 45 del D,Lgs. 22/97.

CAPITOLO 5

SANZIONI, RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI

ART. 39 - SANZIONI

La violazione alle norme del presente Regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti che costituiscono reato, sono punite con le seguenti sanzioni:

- 1) sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 alla violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti. Compete al Comune l'irrogazione della sanzione nelle forme e nei modi stabiliti alla L.R. 5.12.93 n. 90 "norme di attuazione della Legge 24.11.81 n., 689 concernente modifiche al sistema penale" modificata ed integrata dalla L.R. 4.6.84 n. 27 (art.33 comma 1 e 3 della L.R. n. 21/93;
- 2) divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico o li immette nelle acque superficiali o sotterranee da L. 200.000 a 1.200.000 da L. 50.000 a 300.000 se trattasi di rifiuti non pericolosi e non ingombranti;

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionale di urgente necessità di cui all'art.14 comma 3, art.9 comma 3, art.17 comma 2 del D.Lgs. 22/97, si applicano le pene e le ammende di cui all'art.51 del citato D.Lgs. 22/97.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della legge 24.11.81 n. 689 recante norme sulla depenalizzazione.

ART. 40 - TARIFFA RIFIUTI

Per l'espletamento dei servizi è istituita la tariffa rifiuti, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni, che viene fissata annualmente dall'Amministrazione comunale sulla base dell'apposito Regolamento per l'applicazione della tariffa.

ART. 41 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni e dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igieniche e sanitarie, emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla Regione.

ART. 42 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esame senza rilievi, da parte degli Enti preposti al controllo, della delibera di adozione e trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.